CITTÀ
DI ANDRIA

COPIA

Deliberazione della Giunta Comunale n. 84

Oggetto: **Misure a sostegno delle attività di pubblico esercizio nella fase di ripresa dagli effetti della emergenza sanitaria ed epidemiologica da Covid-19. Proroga del termine del beneficio dell'esonero dal pagamento del canone Unico sino al 30 giugno 2021. Semplificazioni delle procedure amministrative prorogate sino al 31 dicembre 2021.**

L'anno duemila **ventuno** il giorno **diciotto** del mese di **maggio** alle ore **18,15**, in Andria, nella sede Comunale, si é riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza **l'avv. Giovanna BRUNO - Sindaco –.**

Per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti ed assenti i componenti di cui al seguente elenco:

				Presente/ Assente	
1	BRUNO	Giovanna	Sindaco	**1**	
2	TAMMACCARO	Giuseppe	Assessore		**1**
3	DI LEO	Viviana Rosaria	Assessore	**2**	
4	COLASUONNO	Pasquale	Assessore	**3**	
5	DI BARI	Daniela	Assessore	**4**	
6	CURCURUTO	Anna Maria	Assessore	**5** in remoto	
7	LOCONTE	Mario	Assessore	**6**	
8	CONVERSANO	Addolorata	Assessore	**7**	
9	TROIA	Cesareo	Assessore	**8**	

Poiché il numero degli intervenuti garantisce la validità della seduta, il Presidente passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Partecipa e assiste il Segretario Generale **dott.ssa Brunella ASFALDO**, che dell'argomento cura la verbalizzazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che in data 11 marzo è stata elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale;
- con successivi decreti è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, ad oggi sino al 31 luglio 2021, relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Governo italiano, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, proclamato lo stato di emergenza, con diversi provvedimenti ha messo in atto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- infatti, a partire dal 01 marzo 2020 sono stati emanati una serie di D.P.C.M. e decreti legge, dei quali alcuni hanno cessato di avere efficacia ed altri attualmente vigenti;

Richiamato l'art. 30, comma 1 del D.L. 22/03/2021 n. 41 (cd. Decreto Sostegni), che ha modificato quanto previsto dall'art 9 ter della legge 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, prorogando ulteriormente i termini previsti ai commi 2, 3, 4, 5, relativamente all'esonero di pagamento del canone unico che ha sostituito TOSAP e COSAP, nonché alle misure di semplificazione per le domande di nuove concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e per l'ampliamento delle superfici già concesse al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza COVID-19.

Dato atto che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 14/01/2021, avente ad oggetto: *"Misure a sostegno delle attività di pubblico esercizio nella fase di ripresa dagli effetti della emergenza sanitaria e epidemiologica da Covid-19. Proroga del termine del beneficio dell'esonero dal pagamento della Tosap sino al 31 marzo 2021."*, era stato deliberato, tra l'altro:

- *DI PROROGARE agli esercenti attività di pubblico esercizio locali, come individuati dall'articolo 5 della legge 287 del 1991, il beneficio temporaneo dell'esonero dal pagamento della Tosap, già previsto con la Deliberazione Commissariale n. 61/2020 per il periodo maggio – 31 ottobre 2020 e con la successiva Disposizione dirigenziale del 29.10.2020 di proroga sino al 31 dicembre 2020, sino al 31 marzo 2021, in osservanza del termine previsto dapprima dall'art. 181 del D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto "Rilancio"), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77, successivamente modificato dal Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 e, ancora, rideterminato con D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176..*
- *DI GARANTIRE in tali casi, in deroga al DPR 160/2010, una semplificazione delle procedure per ottenere una nuova concessione di suolo pubblico ovvero l'ampliamento delle superfici già concesse, allegando alla istanza la sola planimetria dello spazio da occupare e la notifica sanitaria, acquisendo, ove necessario, il parere del Servizio Mobilità e Traffico.*
- *DI STABILIRE che l'occupazione degli spazi aperti, comprensivi delle aree di interesse culturale o paesaggistico (ad esclusione di Piazza Catuma e Piazza Duomo), in deroga a quanto previsto dagli artt. 21 e 146 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., potrà vedere la presenza esclusivamente di sedie, tavolini, pedane e ombrelloni, posizionati in maniera tale da garantire le norme sul distanziamento sociale previste nell'ambito delle misure di contrasto alla diffusione del contagio da coronavirus, secondo le linee guida concertate e adottate dalla Conferenza delle Regioni;*

Visto l'art. 30, comma 1 del D.L. 22/03/2021 n. 41 (cd. Decreto Sostegni), che ha modificato quanto previsto dall'art 9 ter della legge 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, prorogando ulteriormente i termini previsti ai commi 2, 3, 4, 5:

- *Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,* ***le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico****, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,* ***sono esonerate fino al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160****.*
- ***In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche****, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020,* ***sono esonerati fino al 30 giugno 2021****, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.*
- ***Fino al 31 dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642****.*
- *Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19,* ***fino al 30 giugno 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico,*** *da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991,* ***non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42****. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

Visto che il "DL Riaperture" all'art. 4 (Attività dei servizi di ristorazione), comma 1, testualmente dispone: *"Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. [...]"*;

Considerato che le attività di ristorazione ed i pubblici esercizi hanno patito notevoli danni economici a causa della grave emergenza sanitaria, con preoccupanti riflessi sulla popolazione e ripercussioni sotto il profilo economico e sociale nella nostra Comunità, tali da richiedere ogni supporto che possa essere utile a sostegno dell'intero tessuto sociale ed economico, anche attraverso maggiore metratura per occupazioni di suolo pubblico da concedere in forma gratuita ai pubblici esercizi in tutta la città, dando ai clienti la possibilità di tornare agli incontri e all'utilizzo della città in totale sicurezza;

Considerato altresì che la valutazione congiunta effettuata dal Comune di Andria, sentita la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Foggia, ha determinato l'individuazione di disposizioni temporanee derogatorie dei vigenti Regolamenti comunali per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e per l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico con "dehors" da applicarsi nell'ottica di agevolare la ripresa economica del tessuto socio-economico locale, garantendo nel contempo la tutela del patrimonio artistico e del decoro urbano;

Ritenuto, pertanto, di prorogare sino al 30 giugno 2021, agli esercenti attività di pubblico esercizio locali, come individuati dall'articolo 5 della legge 287 del 1991, il beneficio temporaneo dell'esonero dal pagamento del Canone Unico, già previsto con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 14/01/2021 dal 1 gennaio al 31 marzo 2021, in osservanza dei nuovi termini previsti dall'art. 30, comma 1 del D.L. 22/03/2021 n. 41 (cd. Decreto Sostegni);

Ritenuto di doversi subordinare il riconoscimento dei benefici di cui alla presente delibera, alla regolarizzazione da parte dei singoli operatori economici delle rispettive esposizioni debitorie tributarie;

Ritenuto che, con la riapertura di dette attività, servirà adottare precauzioni particolari riguardo all'utilizzo degli spazi all'aperto, che dovrà essere contingentato ed al distanziamento sociale, evitando assembramenti e attenendosi alle misure di sicurezza di contenimento da contagio;

Ritenuto altresì che, stante l'attuale sistema delle misure di contenimento del contagio che pone il limite dell'esercizio delle attività di ristorazione unicamente all'aperto, si rende necessario concedere, fuori dal centro storico, ai titolari dei locali di ristorazione privi di idonei spazi pedonali esterni prospicienti l'esercizio, una ulteriore disciplina derogatoria attraverso la possibilità di occupazione di parte della carreggiata stradale con pedane a livello dei marciapiedi esistenti, limitatamente allo spazio destinato alla sosta dei veicoli, solo nella zona adiacente il marciapiede antistante l'esercizio, secondo limiti geometrici che, a parere degli uffici preposti, possano garantire la funzionalità e la sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale. L'ammissibilità alla predetta tipologia di occupazione potrà essere prevista su strade di viabilità principale, con accesso esclusivamente dal lato marciapiede, garantendo, comunque, il transito pedonale, fatta salva la possibilità dell'Ente di non consentire l'occupazione qualora incompatibile con i parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare;

Sentite, sulla proposta di provvedimento in oggetto, le Associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti;

Visto il parere FAVOREVOLE, di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente della Infrastruttura Funzionale "Servizi per la competitività economica e territoriale, Attività produttive, Mercati, Fiere, Agricoltura, SUAP", arch. Pasquale Antonio Casieri, ai sensi del comma dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere "FAVOREVOLE, nei limiti di quanto normativamente consentito", di regolarità contabile, espresso dal Dirigente dell'Area Servizi Interni - Settore Programmazione Economico Finanziaria-Aziende Partecipate, Economato, Tributi-, dott.ssa Grazia Cialdella, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. L.vo n° 267/2000, in quanto il provvedimento comporta riflessi diretti e indiretti sul patrimonio Comunale;

VISTI:

- il D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

- D.L. n. 34 del 19.05.2020 (cd. Decreto *"Rilancio"*), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77, e ss. mm. ed ii.;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287, art. 5;
- l'art. 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- l'art. 30, comma 1 del D.L. 22/03/2021 n. 41 (cd. Decreto Sostegni), che ha modificato quanto previsto dall'art 9 ter della legge 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. ***La premessa*** costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. ***di prorogare*** sino al 30 giugno 2021 agli esercenti attività di pubblico esercizio locali, come individuati dall'articolo 5 della legge 287 del 1991, il beneficio temporaneo dell'esonero dal pagamento del Canone Unico, già previsto con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 14/01/2021 per il periodo 1 gennaio – 31 marzo 2021, in osservanza del termine prorogato con l'art. 30, comma 1, lett. a) del DL n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni), intendendo tale termine ulteriormente prorogato secondo quanto eventualmente stabilito con successivi decreti;
3. ***di concedere*** la possibilità per i pubblici esercizi di somministrazione, che presentino istanza di occupazione con tavolini, sedie, pedane e ombrelloni, di utilizzare maggiore superficie di spazio pubblico nella misura massima del 100% di quella precedentemente autorizzata o già concessa, e, nei casi di esercizi che non risultino titolari di precedenti autorizzazioni di spazi all'aperto, fino al 200% dello spazio interno al locale adibito a somministrazione, e comunque fino ad un massimo di 80 mq. di spazio pubblico esterno, in forma gratuita prevedendo l'esonero dal pagamento del Canone Unico fino al 30 giugno 2021, intendendo tale termine ulteriormente prorogato secondo quanto eventualmente stabilito con successivi decreti;
4. ***di concedere,*** fuori dal centro storico, ai titolari dei locali di ristorazione privi di idonei spazi pedonali esterni prospicienti l'esercizio, una ulteriore disciplina derogatoria attraverso la possibilità di occupazione di parte della carreggiata stradale con pedane a livello dei marciapiedi esistenti, limitatamente allo spazio destinato alla sosta dei veicoli, solo nella zona adiacente il marciapiede antistante l'esercizio, secondo limiti geometrici che, a parere degli uffici preposti, possano garantire la funzionalità e la sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale. L'ammissibilità alla predetta tipologia di occupazione potrà essere prevista su strade di viabilità principale, con accesso esclusivamente dal lato marciapiede, garantendo, comunque, il transito pedonale, fatta salva la possibilità dell'Ente di non consentire l'occupazione qualora incompatibile con i parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare;
5. ***di garantire*** in tali casi, in deroga al DPR 160/2010, una semplificazione delle procedure per ottenere la proroga della concessione di suolo pubblico, allegando alla istanza una dichiarazione di conferma delle caratteristiche della precedente autorizzazione, e, nel caso di istanza di prima occupazione, la sola planimetria dello spazio da occupare e la notifica sanitaria, acquisendo, ove necessario, il parere del Servizio Mobilità e Traffico;

6. ***di stabilire*** che l'occupazione degli spazi aperti, comprensivi delle aree di interesse culturale o paesaggistico (ad esclusione di Piazza Catuma (area ellisse interna) e Piazza Duomo (area frontistante la cattedrale)), in deroga a quanto previsto dagli artt. 21 e 146 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., potrà vedere la presenza esclusivamente di sedie, tavolini, pedane e ombrelloni, posizionati in maniera tale da garantire le norme sul distanziamento sociale previste nell'ambito delle misure di contrasto alla diffusione del contagio da coronavirus, secondo le linee guida concertate e adottate dalla Conferenza delle Regioni;

7. ***di stabilire*** che i tavoli siano disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 m di separazione tra i clienti, anche in considerazione dello spazio di movimento del personale, ad eccezione di casi di clienti dello stesso nucleo familiare in coabitazione, e che vengano applicate le misure di prevenzione previste nelle linee guida concertate e adottate dalla Conferenza delle Regioni;

8. ***di subordinare*** il riconoscimento dei benefici di cui alla presente deliberazione, alla regolarizzazione da parte dei singoli operatori economici beneficiari, delle rispettive esposizioni debitorie tributarie, anche avvalendosi degli istituti tributari vigenti; a tal fine la presente è trasmessa al Settore Programmazione economica-finanziaria – Servizio Tributi, per gli adempimenti conseguenti;

9. ***di stabilire***, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 del vigente regolamento, che la ZTL nelle zone del centro storico già individuate con deliberazioni di Giunta Comunale, siano attive nelle seguenti fasce orarie: 13,00 – 16,00 e 19,30 – 05,00 e di dare indirizzo al Servizio Mobilità e Traffico di procedere alla redazione ed adozione della prescritta ordinanza dirigenziale ed alla apposizione della necessaria segnaletica;

10. ***di prevedere***, altresì, che al fine di coniugare l'interesse al riavvio delle attività con quello afferente la sicurezza dei frequentatori del centro storico, potranno essere stabilite ulteriori misure rientranti nel perimetro già disciplinato dal vigente regolamento di polizia e sicurezza urbana,

11. ***di dare atto*** che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013, così come successivamente modificato dal D.Lgs. 97/2016, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Andria nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione apposita, a cura del SUAP;

12. ***di dichiarare***, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, stante l'urgenza di provvedere, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm. ed ii..

==========

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

f.to avv. Giovanna BRUNO — Il Presidente

f.to dott.ssa Brunella ASFALDO — Il Segretario Generale

Si attesta di aver espresso parere "***favorevole***", ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lg.vo n° 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

f.to arch. Pasquale Antonio CASIERI

Il Dirigente dell'Area Innovazione e Sviluppo –Servizi per la competitività economica e territoriale, Attività produttive, Mercati, Fiere, Agricoltura, SUAP-

Si attesta di aver espresso parere ***"favorevole, nei limiti di quanto normativamente consentito"*** ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lg.vo n° 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

f.to dott.ssa Grazia CIALDELLA

Il Dirigente dell'Area Servizi Interni - Settore Programmazione Economico Finanziaria-Aziende Partecipate, Economato, Tributi-

prot. n°_____

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del d.l.gs 18.08.2000 e L. n. 69 del 18.06.2009.

19 MAG. 2021

Addi'

f.to dott.ssa Brunella ASFALDO — Il Segretario Generale

Il Responsabile del procedimento,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 125 del D.L.gvo n. 267/2000, in elenco ai Capi Gruppo consiliari in data odierna.

19 MAG. 2021

Addi,

f.to dott.ssa Brunella ASFALDO — Il Segretario Generale

Ai sensi dell'art. 18 del T.U. – D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 attesto che la presente copia è conforme al suo originale.

19 MAG. 2021

Addi'

dott.ssa Brunella ASFALDO

Il Segretario Generale